

## I

(Risoluzioni, raccomandazioni e pareri)

## PARERI

## GARANTE EUROPEO DELLA PROTEZIONE DEI DATI

**Parere del Garante europeo della protezione dei dati sulla proposta della Commissione di una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e del regolamento [...] relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno**

(2012/C 137/01)

IL GARANTE EUROPEO DELLA PROTEZIONE DEI DATI,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 16,

vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare gli articoli 7 e 8,

vista la direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 ottobre 1995 relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati <sup>(1)</sup>,

visto il regolamento (CE) n. 45/2001, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati <sup>(2)</sup>,

vista la richiesta di parere a norma dell'articolo 28, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 45/2001,

HA ADOTTATO IL SEGUENTE PARERE:

## 1. INTRODUZIONE

## 1.1. Consultazione del GEPD

1. Il 19 dicembre 2011, la Commissione ha adottato la proposta di una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e del regolamento [...] relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno <sup>(3)</sup> che è stata trasmessa al GEPD per consultazione lo stesso giorno.

<sup>(1)</sup> GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.

<sup>(2)</sup> GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.

<sup>(3)</sup> COM(2011) 883 definitivo.

2. Prima dell'adozione della proposta, il GEPD ha avuto la possibilità di formulare osservazioni informali, molte delle quali sono state prese in considerazione nella proposta. Di conseguenza, le garanzie per la protezione dei dati contenute nella proposta sono state rafforzate in misura significativa.

3. Il GEPD si compiace del fatto di essere stato consultato anche formalmente dalla Commissione e apprezza l'intenzione di inserire un riferimento al presente parere nel preambolo del documento da adottare.

## 1.2. Obiettivi e campo di applicazione della proposta

4. La proposta si prefigge l'obiettivo di modernizzare e modificare il testo esistente della direttiva 2005/36/CE (direttiva sulle qualifiche professionali). Per conseguire tale obiettivo, la Commissione propone inoltre che i riferimenti alle disposizioni della direttiva sulle qualifiche professionali modificata siano modificati di conseguenza nelle parti pertinenti del regolamento [...] relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno (regolamento IMI) <sup>(4)</sup>.

## 1.3. Rilevanza per la protezione dei dati

5. Dalla prospettiva della protezione dei dati, i due aspetti principali della proposta sono (i) l'introduzione di un sistema di allerta (articolo 56 bis) e (ii) l'introduzione su base volontaria di una tessera professionale europea (articoli 4 bis, ter, quater, quinquies e sexies) <sup>(5)</sup>. In entrambi i casi si prevede che il trattamento di dati personali si svolga attraverso il sistema di informazione del mercato interno (IMI).

<sup>(4)</sup> Il regolamento IMI non è ancora stato adottato. Nel novembre 2011 il GEPD ha pubblicato un parere sulla proposta della Commissione. Cfr. [http://www.edps.europa.eu/EDPSWEB/webdav/site/mySite/shared/Documents/Consultation/Opinions/2011/11-11-22\\_IMI\\_Opinion\\_EN.pdf](http://www.edps.europa.eu/EDPSWEB/webdav/site/mySite/shared/Documents/Consultation/Opinions/2011/11-11-22_IMI_Opinion_EN.pdf)

<sup>(5)</sup> Salvo dichiarazione contraria, nella presente proposta i riferimenti ad articoli s'intendono effettuati alle disposizioni della direttiva sulle qualifiche professionali come proposto dalla Commissione.

6. I messaggi di allerta vengono emessi in linea di principio dopo che un'autorità competente o un tribunale di uno Stato membro abbia preso la decisione di vietare a una persona l'esercizio della sua attività professionale sul territorio dello stesso <sup>(1)</sup>. Le allerte possono riguardare qualsiasi professionista soggetto alla direttiva sulle qualifiche professionali, ivi compresi i professionisti che non hanno richiesto una tessera professionale europea. Dopo l'emissione, i messaggi di allerta sono conservati nell'IMI e sono accessibili a tutti gli Stati membri e alla Commissione.
7. L'introduzione di una tessera professionale europea comporta la creazione e la conservazione di un fascicolo di informazioni nell'IMI sui professionisti che hanno sottoscritto volontariamente la tessera professionale (il «fascicolo IMI»). Le informazioni contenute in tale fascicolo sono accessibili al professionista, nonché allo Stato membro «ospitante» e «di origine». Il professionista ha facoltà in qualsiasi momento di chiedere la cancellazione, il blocco o la rettifica delle informazioni contenute nel fascicolo IMI.
8. I dati di allerta e alcuni dei dati contenuti nel fascicolo IMI comprendono informazioni su infrazioni o sanzioni amministrative e, in quanto tali, richiedono una maggiore protezione ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 5, della direttiva 95/46/CE e dell'articolo 10, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 45/2001. Il sistema di allerta può influire sul diritto alla protezione dei dati di un gran numero di persone appartenenti a diverse categorie professionali in tutti gli Stati membri, tra cui i medici generici, a prescindere dal fatto che esercitino effettivamente, o intendano esercitare, la propria attività al di fuori dei rispettivi paesi di origine.
9. Inoltre, la proposta solleva importanti questioni su come si svilupperanno in futuro all'interno dell'IMI il sistema di allerta e la funzione di conservazione. Si tratta di una questione orizzontale pertinente per la cooperazione amministrativa anche in altre aree politiche.

## 2. ANALISI DELLA PROPOSTA

### 2.1. Osservazioni generali

10. Il GEPD apprezza gli sforzi fatti nella proposta per affrontare le preoccupazioni in materia di protezione dei dati. Inoltre, si compiace del fatto che per la cooperazione amministrativa si proponga l'utilizzo di un sistema informativo esistente, l'IMI, che offre già, a livello pratico, una serie di garanzie per la protezione dei dati. Rimangono comunque delle preoccupazioni rilevanti, in particolare per quanto concerne il sistema di allerta.
11. Per affrontare tali preoccupazioni, il GEPD raccomanda che la proposta specifichi in modo inequivocabile in quali casi

concreti è possibile inviare allerte, definisca più chiaramente che tipo di dati personali si possono includere nelle allerte e limiti il trattamento al minimo necessario, tenendo conto della proporzionalità e dell'equilibrio di diritti e interessi. In particolare la proposta dovrebbe:

- specificare in modo inequivocabile che le allerte si possono inviare solo dopo che un'autorità competente o un tribunale di uno Stato membro abbia preso la decisione di vietare a una persona l'esercizio della sua attività professionale sul territorio dello stesso,
- specificare che il messaggio di allerta non deve contenere ulteriori dettagli concernenti le circostanze e i motivi del divieto,
- chiarire e limitare rigorosamente al minimo necessario il periodo di conservazione delle allerte, e
- garantire che le allerte siano inviate esclusivamente alle autorità competenti degli Stati membri e che queste ultime mantengano riservate le informazioni ricevute e non le diffondano né le pubblichino.

### 2.2. Allerte

#### *I sistemi di allerta proposti dalla Commissione*

12. L'articolo 56 bis introduce due sistemi di allerta, in qualche misura diversi, per due diverse categorie di professionisti.
- l'articolo 56 bis, paragrafo 1, introduce un sistema di allerta per medici generici e specialisti, infermieri, dentisti, veterinari, ostetriche, farmacisti e determinati altri professionisti. I messaggi di allerta devono indicare «l'identità di un professionista» al quale «le autorità o i giudici nazionali abbiano vietato, anche solo a titolo temporaneo, l'esercizio sul territorio di detto Stato membro» della propria attività professionale. I messaggi di allerta possono essere inviati dalle autorità competenti di qualsiasi Stato membro e devono essere indirizzati alle autorità competenti di tutti gli altri Stati membri e alla Commissione,
  - l'articolo 56 bis, paragrafo 2, istituisce un ulteriore sistema di allerta per le professioni che non sono già coperte dal sistema di allerta di cui all'articolo 56 bis, paragrafo 1, (o dal sistema di allerta già istituito ai sensi della direttiva 2006/123/CE <sup>(2)</sup>). In questo caso le allerte devono essere inviate da uno Stato membro «appena viene a conoscenza di comportamenti, atti o circostanze precisi collegati a detta attività, che potrebbero causare seri danni alla salute o alla sicurezza delle persone o

<sup>(1)</sup> L'articolo 56 bis, paragrafo 2, dovrebbe essere ulteriormente chiarito, per garantire che si riferisca inequivocabilmente, oltre alle allerte di cui all'articolo 56 bis, paragrafo 1, applicabile ai professionisti del settore sanitario, anche alle allerte di cui all'articolo 56 bis, paragrafo 2, applicabile agli altri professionisti. Cfr. i punti 24-27 del presente parere.

<sup>(2)</sup> Direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi nel mercato interno (GU L 376 del 27.12.2006, pag. 36).

all'ambiente in un altro Stato membro». Le allerte devono essere inviate a «altri Stati membri interessati e alla Commissione». Nella proposta si specifica inoltre che «tali informazioni si limitano a quanto strettamente necessario per identificare il professionista in questione e includono eventuali riferimenti alle decisioni di un'autorità competente che vietano al professionista di svolgere le proprie attività professionali».

#### Osservazioni generali

13. Il GEPD prende atto dell'istituzione di un sistema di allerta limitato a livello europeo per lo scambio di informazioni tra autorità competenti interessate in merito a professionisti ai quali è stato vietato di esercitare la propria professione in uno Stato membro per un motivo di interesse pubblico rilevante, come ad esempio nelle professioni dove la vita, la sicurezza e la salute degli esseri umani (nonché il benessere degli animali) sono preminenti, o in altre professioni in circostanze nelle quali sia giustificato per impedire gravi danni alla salute e alla sicurezza o all'ambiente.
14. Tuttavia, il GEPD ritiene che i sistemi di allerta debbano restare proporzionati.
15. A tale proposito, il GEPD si compiace dei miglioramenti apportati al testo dopo le sue osservazioni informali. Questi miglioramenti, pur richiedendo ulteriori chiarimenti, sembrano intesi a limitare le allerte ai professionisti ai quali un'autorità competente abbia deciso di vietare l'esercizio della professione e sembrano escludere la possibilità di inviare allerte sulla base di semplici sospetti o denunce contro un professionista che non siano sostenuti da prove evidenti e non abbiano portato a una decisione formale dell'autorità competente o del tribunale di vietare al professionista di svolgere le sue attività. Questo può contribuire a garantire la certezza giuridica e a rispettare la presunzione di innocenza.
16. Oltre a raccomandare ulteriori chiarimenti sulle condizioni alle quali si possono inviare i messaggi di allerta e sul contenuto degli stessi, le principali preoccupazioni residue del GEPD riguardano i periodi di conservazione. Anche le disposizioni sull'accuratezza e sull'aggiornamento delle allerte, nonché sui destinatari, potrebbero essere ulteriormente migliorate. Infine, la direttiva dovrebbe indicare esplicitamente gli obblighi di riservatezza.

#### Periodi di conservazione

17. Una delle maggiori preoccupazioni residue del GEPD in merito ai sistemi di allerta si riferisce alla natura stessa di tali sistemi. La questione è se le allerte previste ai sensi della proposta:
  - restano nell'IMI solo per un periodo di tempo limitato, a titolo di avvertimento, per segnalare una situazione di emergenza che richiede un intervento immediato, o
  - il sistema di allerta implica la creazione di una banca dati che conserva i dati delle allerte per lunghi periodi

di tempo e quindi costituirebbe a tutti gli effetti una lista nera di professionisti a livello europeo, ivi compresi i medici, a fronte della quale i professionisti sono regolarmente verificati dalle autorità competenti.

18. Come rilevato nel parere sulla proposta IMI <sup>(1)</sup>, «un conto è utilizzare un'allerta come strumento di comunicazione per avvisare le autorità competenti di una particolare infrazione o caso sospetto e un altro è conservare l'allerta in una banca dati per un lungo periodo o anche a tempo indeterminato».
19. Il GEPD è preoccupato per il fatto che l'articolo 56 bis, paragrafo 5, della proposta lascia alla Commissione la facoltà di stabilire in atti delegati per quanto tempo le allerte debbano restare nell'IMI. Il GEPD raccomanda che queste disposizioni fondamentali, che definiscono la natura stessa del sistema di allerta proposto e rappresentano pertanto un elemento essenziale, siano indicate nel testo della proposta di direttiva.
20. Dal punto di vista della protezione dei dati, sarebbe preferibile se tutte le allerte introdotte nel sistema fossero cancellate dopo un periodo prestabilito, ragionevolmente breve, da calcolare a partire dal momento dell'invio dell'allerta. Tale periodo dovrebbe essere sufficientemente lungo (ad esempio sei mesi) in modo da consentire alle autorità competenti che ricevono l'allerta di porre successive domande di chiarimento tramite l'IMI e di decidere se prendere misure specifiche di loro competenza sulla base delle informazioni ricevute. Tuttavia, il periodo non dovrebbe essere più lungo di quello strettamente necessario a tale scopo.
21. In alternativa, se la necessità di conservare le informazioni nel lungo periodo è chiaramente giustificata, il GEPD raccomanda che la proposta stabilisca chiaramente, come minimo, che l'autorità che ha emesso l'allerta la cancelli immediatamente dopo la cessazione del divieto che ha dato origine all'allerta (ad esempio in conseguenza di un ricorso o perché il divieto era limitato nel tempo). Andrebbe anche evitato di applicare inutilmente un'allerta per un periodo di tempo illimitato, anche dopo il pensionamento o la morte del professionista interessato.

#### Contenuto delle allerte ai sensi dell'articolo 56 bis, paragrafo 1

22. Il GEPD apprezza i chiarimenti già apportati nel documento in merito al contenuto delle allerte. Tuttavia, occorrono ulteriori chiarimenti per garantire che non vi siano ambiguità sul fatto che il contenuto dei messaggi di allerta ai sensi dell'articolo 56 bis, paragrafo 1, sia chiaramente limitato a quanto segue: i) dati personali necessari per identificare il professionista interessato, ii) se al professionista è stato vietato di esercitare la propria attività professionale, iii) se il divieto è temporaneo (durante una procedura di ricorso) o definitivo, iv) periodo di applicazione del divieto e v) identità dell'autorità competente che emette la decisione (indicando anche il paese dove è stata emessa la decisione).

<sup>(1)</sup> Cfr. punti 57-59.

23. Il GEPD raccomanda inoltre che la proposta chiarisca espressamente che le allerte non dovrebbero contenere informazioni più specifiche concernenti le circostanze e i motivi del divieto. A tale proposito, il GEPD nota che è possibile porre domande di chiarimento mediante i consueti scambi di informazioni bilaterali, quando è necessario ottenere informazioni aggiuntive. L'IMI può anche essere utilizzato per fornire ulteriori informazioni generiche ai funzionari addetti ai casi in merito alle procedure nazionali, per assisterli nel comprendere informazioni basate sulle procedure nazionali di un altro paese.

*Condizioni di invio delle allerte e loro contenuto ai sensi dell'articolo 56 bis, paragrafo 2*

24. Al fine di garantire la certezza giuridica, è essenziale chiarire in modo inequivocabile le condizioni di invio delle allerte di cui all'articolo 56 bis, paragrafo 2. L'attuale formulazione si riferisce al fatto di venire «a conoscenza di comportamenti, atti o circostanze precisi collegati a detta attività, che potrebbero causare seri danni alla salute o alla sicurezza delle persone o all'ambiente in un altro Stato membro». Queste disposizioni, di per sé, non sono sufficientemente chiare e lasciano ai funzionari addetti ai casi un margine di manovra eccessivamente ampio per stabilire se inviare un'allerta.

25. Soprattutto, non è chiaro dall'espressione «viene a conoscenza» se basta solo un ragionevole sospetto di qualche tipo di illecito o altro evento, o se prima di inviare un'allerta occorre indagare approfonditamente e accertare i fatti in qualche tipo di procedura amministrativa.

26. La versione modificata della proposta fa riferimento alla decisione dell'autorità competente di vietare al professionista di esercitare la propria attività professionale. Si tratta di un miglioramento significativo rispetto alle bozze precedenti e secondo la nostra interpretazione sembra suggerire che le allerte si possono inviare solo se esiste già un divieto nei confronti del professionista interessato, sulla base di una decisione dell'autorità competente interessata.

27. Tuttavia, il testo dovrebbe essere ulteriormente migliorato, chiarendo inequivocabilmente che l'allerta si deve basare su una decisione presa da un tribunale o da un'autorità competente che vieta al professionista di svolgere la propria attività professionale. Questo dovrebbe garantire la certezza giuridica e impedire interpretazioni errate.

28. Inoltre, andrebbe chiarito, come nell'articolo 56 bis, paragrafo 1, che il contenuto dei messaggi di allerta dovrebbe essere chiaramente limitato a quanto segue: i) dati personali necessari per identificare il professionista interessato, ii) se al professionista è stato vietato di esercitare la propria attività professionale, iii) se il divieto è temporaneo (durante una procedura di ricorso) o definitivo, iv) periodo di appli-

cazione del divieto e v) identità dell'autorità competente che emette la decisione (indicando anche il paese dove è stata emessa la decisione).

*Destinatari dei messaggi di allerta di cui all'articolo 56 bis, paragrafo 2*

29. L'articolo 56 bis, paragrafo 2, prevede che i messaggi di allerta siano inviati agli «altri Stati membri interessati e alla Commissione». Il GEPD raccomanda che la formulazione del testo venga modificata nel senso che i messaggi di allerta debbano essere inviati «alle autorità competenti di altri Stati membri interessati e alla Commissione». La formulazione con «autorità competenti» è già utilizzata nell'articolo 56 bis, paragrafo 1, rispetto ai messaggi di allerta ai sensi di tale paragrafo (1).

*Accuratezza e aggiornamenti*

30. Il GEPD raccomanda inoltre che la proposta preveda chiaramente una revisione periodica da parte dell'autorità competente per il caricamento dei dati (*uploading*) per verificare se le allerte sono aggiornate e provvedere a correggerle o ritirarle immediatamente se le informazioni in esse contenute non sono più esatte o necessitano di un aggiornamento. Sarebbe anche utile garantire che nelle informazioni dell'allerta si provveda a registrare (ad esempio inviando un aggiornamento all'allerta) il fatto che un professionista abbia presentato ricorso contro un'allerta ai sensi dell'articolo 56 bis, paragrafo 4, o ne abbia richiesto la correzione, il blocco o la cancellazione (2).

*Riservatezza, ulteriore diffusione e pubblicazione delle allerte*

31. Il GEPD è consapevole del fatto che negli Stati membri vigono leggi e prassi differenti in merito alla misura in cui le informazioni concernenti azioni disciplinari o sanzioni penali nei confronti di medici o altri professionisti sono condivise da autorità competenti, altre organizzazioni interessate (come gli ospedali) e il grande pubblico. In un numero limitato di paesi, chiunque è libero di consultare su Internet le liste nere relative a determinate professioni. Altri adottano un approccio diverso e consentono al pubblico di consultare solo le liste bianche, ossia gli elenchi di professionisti autorizzati ad esercitare l'attività.

32. Fintanto che coesistono prassi e leggi nazionali così diverse, il GEPD raccomanda che la direttiva imponga un obbligo di riservatezza a tutte le autorità competenti interessate in merito ai dati contenuti nei messaggi di allerta che ricevono da un altro Stato membro, a meno che i dati siano stati resi pubblici ai sensi delle leggi dello Stato membri che provvede all'invio.

(1) Incidentalmente, il GEPD apprezza il fatto che, diversamente dal caso dell'articolo 56 bis, paragrafo 1, si faccia riferimento a «Stati membri interessati» e non «tutti gli Stati membri».

(2) Si rileva che, limitando il contenuto dell'allerta al minimo necessario e a dati il più possibile fattuali e obiettivi, ad esempio se un'autorità competente o un tribunale hanno preso un particolare tipo di decisione (come il divieto temporaneo di attività), si contribuirebbe a diminuire il numero di richieste di correzione, blocco o cancellazione di un'allerta, poiché sarebbe più difficile contestare l'esattezza di tali dati.

### 2.3. Tessera professionale europea

33. Il GEPD si compiace del fatto che a seguito delle sue osservazioni informali, la Commissione ha migliorato in misura significativa la chiarezza, la certezza giuridica e le garanzie di protezione dei dati contenute nell'articolo 4 bis della proposta.
34. Le restanti preoccupazioni del GEPD si riferiscono all'articolo 4 *sexies*, paragrafo 1, della proposta, che richiede alle «autorità competenti degli Stati membri d'origine e ospitanti» di «aggiornare tempestivamente il corrispondente fascicolo IMI affinché contenga le informazioni relative a eventuali sanzioni di carattere disciplinare o penale adottate o a qualsivoglia altra grave circostanza specifica che può ripercuotersi sull'esercizio delle attività del titolare della tessera professionale europea ai sensi della presente direttiva».
35. L'articolo 4 *sexies*, paragrafo 1, integra le disposizioni dell'articolo 56, paragrafo 2, che permette già scambi bilaterali alle medesime condizioni. In particolare, l'articolo 56, paragrafo 2, prevede che «le autorità competenti dello Stato membro ospitante e dello Stato membro d'origine si scambiano informazioni concernenti l'azione disciplinare o le sanzioni penali adottate o qualsivoglia altra grave circostanza specifica che potrebbero avere conseguenze sull'esercizio delle attività previste dalla presente direttiva».
36. Le tre maggiori preoccupazioni del GEPD in merito a queste disposizioni sono le seguenti:
- Condizioni di aggiornamento del fascicolo IMI ai sensi dell'articolo 4 sexies, paragrafo 1, e contenuto di tali aggiornamenti*
37. Prima di tutto, entrambe le disposizioni lasciano un ampio margine di manovra ai funzionari addetti ai casi per decidere se aggiornare il fascicolo IMI. Per i motivi descritti nel commentare la mancanza di chiarezza delle condizioni alle quali è possibile inviare le allerte ai sensi dell'articolo 56 bis, paragrafo 2, anche in questo caso sarebbero auspicabili ulteriori chiarimenti. Il GEPD accoglierebbe con favore almeno l'obbligo che gli aggiornamenti siano effettuati «fatta salva la presunzione di innocenza»<sup>(1)</sup>. Una soluzione più soddisfacente sarebbe che la direttiva stabilisse (rispetto alle allerte di cui all'articolo 56 bis, paragrafo 2, discusse in precedenza) che eventuali aggiornamenti si debbano basare su una decisione preventiva di un tribunale o di un'autorità competente che vieti a un professionista di svolgere la propria attività. Questo dovrebbe garantire la certezza giuridica e impedire eventuali interpretazioni errate.
38. Occorre inoltre chiarire, per quanto concerne le allerte di cui all'articolo 56 bis, che il contenuto dell'aggiornamento si dovrebbe limitare a quanto segue: i) se al professionista è stato vietato di svolgere la propria attività professionale

ii) se il divieto è temporaneo (durante una procedura di ricorso) o definitivo, iii) per quanto tempo si applica il divieto e iv) l'identità dell'autorità competente che emette la decisione (indicando anche il paese dove è stata emessa la decisione). Bisognerebbe evitare di fornire ulteriori dettagli, ad esempio se il divieto derivi da una condanna penale o da un'azione disciplinare e quali infrazioni siano state commesse. Se un'autorità interessata necessita di informazioni di questo tipo in un caso specifico, può sempre richiederle in uno scambio bilaterale di informazioni (attraverso l'IMI ma al di fuori del fascicolo IMI).

#### *Periodi di conservazione*

39. In secondo luogo, diversamente dagli scambi di informazioni bilaterali ai sensi delle disposizioni esistenti dell'articolo 56, paragrafo 2, che attualmente vengono conservati nel sistema IMI soltanto per sei mesi dopo la chiusura del caso, si prevede che il fascicolo IMI resti all'interno dell'IMI per un periodo potenzialmente più lungo. Di conseguenza, si dovrebbero prendere misure adeguate per garantire che eventuali riferimenti ad azioni disciplinari o sanzioni penali, o qualsivoglia altra grave circostanza specifica, siano cancellati dal fascicolo IMI in maniera tempestiva una volta che l'accesso a tali informazioni non è più ritenuto necessario.
40. Il riferimento proposto alla soppressione delle informazioni quando «non sono più ritenute necessarie» è utile ma, a nostro parere, insufficiente per garantire la coerenza e la certezza giuridica. Il GEPD raccomanda pertanto che la proposta specifichi un periodo di conservazione sufficientemente breve per lo scambio di informazioni. Per i motivi esposti in precedenza con riferimento ai periodi di conservazione delle allerte, sarebbe preferibile che queste informazioni restassero nell'IMI solo per il tempo necessario all'autorità ricevente per prendere misure adeguate (ad esempio un periodo di sei mesi per prendere un provvedimento istruttorio o esecutivo).
41. In alternativa, se i legislatori optano per la conservazione «a lungo termine» del divieto nel fascicolo IMI, il GEPD raccomanda che la proposta almeno stabilisca chiaramente che l'autorità che prende la decisione cancelli qualsiasi riferimento al divieto una volta che quest'ultimo non è più valido (ad esempio, in conseguenza di un ricorso o perché il divieto era limitato nel tempo).

### 2.4. Nel lungo termine

42. Nel lungo termine, se e quando si diffonderà l'uso di tessere professionali e IMI (cosa che può accadere per alcune o per tutte le professioni regolamentate a seconda del sistema di allerte), il GEPD raccomanda che la Commissione verifichi se i sistemi di allerta di cui all'articolo 56 bis sono ancora necessari e se non si possano sostituire con un sistema più limitato e quindi meno intrusivo dal punto di vista della protezione dei dati. In tale occasione si può considerare, ad esempio, se invece di inviare le allerte a tutti gli Stati membri, la condivisione di informazioni si possa limitare alle autorità competenti negli Stati membri di origine e ospitanti che hanno accesso alla tessera professionale e al fascicolo IMI del professionista interessato.

<sup>(1)</sup> Riferimenti analoghi alla presunzione di innocenza si trovano già nell'articolo 10, paragrafo 4, della direttiva 2011/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011 concernente l'applicazione dei diritti dei pazienti relativi all'assistenza sanitaria transfrontaliera (GU L 88 del 4.4.2011, pag. 45).

### 2.5. Consultazione del GEPD e delle autorità nazionali per la protezione dei dati sugli atti delegati

43. Infine, il GEPD raccomanda inoltre che il GEPD e il gruppo di lavoro dell'articolo 29, dove sono rappresentate anche le autorità nazionali per la protezione dei dati, siano consultati prima dell'adozione di atti delegati di cui all'articolo 56 bis, paragrafo 5, e di qualsiasi altro atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 58 che possa influire sulla protezione dei dati. Tale consultazione dovrebbe essere preceduta da una valutazione d'impatto in materia di protezione dei dati <sup>(1)</sup>.

### 3. CONCLUSIONI

44. Il GEPD prende atto dell'istituzione di un sistema di allerta limitato a livello europeo per lo scambio di informazioni tra autorità competenti interessate in merito a professionisti ai quali è stato vietato di esercitare la propria professione in uno Stato membro per un motivo di interesse pubblico rilevante.

45. Tuttavia, il GEPD ritiene che i sistemi di allerta debbano restare proporzionati.

46. Il GEPD raccomanda, in particolare, che:

- la proposta specifichi in modo inequivocabile in quali casi concreti è possibile inviare messaggi di allerta, definisca più chiaramente che tipo di dati personali si possono includere nei messaggi e limiti il trattamento al minimo necessario, tenendo conto della proporzionalità e dell'equilibrio di diritti e interessi,
- a tale proposito, la proposta dovrebbe specificare in modo inequivocabile che le allerte si possono inviare solo dopo che un'autorità competente o un tribunale di uno Stato membro abbia preso la decisione di vietare a una persona l'esercizio della sua attività professionale sul territorio dello stesso,
- specificare che il messaggio di allerta non deve contenere informazioni più specifiche concernenti le circostanze e i motivi del divieto,

— chiarire e limitare rigorosamente al minimo necessario il periodo di conservazione delle allerte, e

— garantire che le allerte siano inviate esclusivamente alle autorità competenti degli Stati membri e che queste ultime mantengano riservate le informazioni ricevute e non le diffondano né le pubblichino, a meno che i dati siano stati resi pubblici ai sensi delle leggi dello Stato membro che provvede all'invio.

47. Per quanto concerne la tessera professionale europea e il relativo «fascicolo IMI», il GEPD raccomanda di chiarire ulteriormente le condizioni alle quali le informazioni concernenti azioni disciplinari o sanzioni penali, ovvero qualsivoglia altra grave circostanza specifica, debbano essere incluse nel fascicolo, nonché il contenuto delle informazioni da includere, e raccomanda inoltre una chiara limitazione dei periodi di conservazione.

48. Inoltre, il GEPD raccomanda che nel lungo termine, se e quando si diffonderà l'uso di tessere professionali e IMI, la Commissione verifichi se i sistemi di allerta di cui all'articolo 56 bis sono ancora necessari e se non si possano sostituire con un sistema più limitato e quindi meno intrusivo dal punto di vista della protezione dei dati.

49. Infine, il GEPD raccomanda inoltre che il GEPD e il gruppo di lavoro dell'articolo 29, dove sono rappresentate anche le autorità nazionali per la protezione dei dati, siano consultati prima dell'adozione di atti delegati di cui all'articolo 56 bis, paragrafo 5, e di qualsiasi altro atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 58 che possa influire sulla protezione dei dati. Tale consultazione dovrebbe essere preceduta da una valutazione d'impatto in materia di protezione dei dati.

Fatto a Bruxelles, l'8 marzo 2012

Giovanni BUTTARELLI

*Garante europeo aggiunto della protezione dei dati*

---

<sup>(1)</sup> Cfr. anche il parere del GEPD sulla proposta di un regolamento IMI, punti 29-32.